

**DISCIPLINARE**

**NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO - Assegnazione del 75% del servizio ai residenti nell'area del Parco. Adempimento di cui all'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996**

**Art. 1**

1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 dell'Allegato A al DPR 17 maggio 1996, recante *"Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"*, i nuovi permessi per le attività di noleggio (come definito all'articolo 47 del Codice della Nautica da diporto di cui al Dlgs 171/2005) di unità da diporto sono assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio.
2. Il restante 25% dei nuovi permessi per le attività di noleggio di unità da diporto sono assegnati ai richiedenti aventi diritto.

**Art. 2**

1. A seguito degli studi di monitoraggio geomorfologici marini che l'Ente Parco avvierà contestualmente al presente disciplinare, nelle aree più a rischio, si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di unità giornaliere che possono accedere all'interno delle zone Mb dell'area marina del Parco, allorquando si evidenziasse un peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e degli ecosistemi di spiaggia, con particolare riferimento alle biocenosi marine.
2. Nell'intento di premiare le aziende operanti nel territorio del Parco che garantiscono maggiore tutela e salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi in quanto attività gestite con il supporto di figure professionali e operatori qualificati del settore e che hanno maturato, anche attraverso specifici percorsi di formazione, competenze nel settore ambientale. Considerato che il numero massimo di autorizzazioni rilasciato ad agosto 2022 per le unità da diporto è pari a 930, mentre il numero di unità da diporto che effettuano attività di noleggio è di gran lunga superiore alle 360 unità; fermo restando il numero complessivo di accessi giornalieri previsti in 2500 si stabilisce che saranno messe a disposizione n. 500 permessi per le unità da diporto adibite ad attività di noleggio nelle zone Mb dell'area marina del Parco rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito così come definito nel successivo articolo 5. Tali autorizzazioni saranno ripartite come di seguito riportato:
  - N.200 autorizzazioni per natanti da diporto
  - N. 300 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Ente Parco - al fine di contenere l'impatto ambientale dovuto dalle unità da diporto presenti nell'area marina del Parco, con riferimento alle zone Mb e alla stagione estiva - a seguito dei monitoraggi effettuati per stabilire lo stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica, viene stabilito il numero massimo di 2.500 unità giornaliere.

4. Il dato si basa sui numeri reali delle attività imprenditoriali del settore nautico che operano nell'area vasta avvalendosi di figure professionali quali comandanti, marinai autorizzati, ufficiali di navigazione del diporto ecc..
5. Tali operatori rappresentano per l'Ente garanzia di modalità operative che contribuiranno a ridurre gli impatti sui fondali a Posidonia Oceanica, sugli arenili e su tutti gli ecosistemi, in quanto conoscitori dei luoghi e delle norme di tutela e salvaguardia ambientale.
6. Risultano assegnabili ai residenti nell'area del Parco n. 375 autorizzazioni per unità da diporto adibite al noleggio, pari al 75 % del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; qualora tale numero non venga assegnato, le autorizzazioni che residueranno saranno assegnate agli operatori non residenti, riservando un 10% delle 375 autorizzazioni per le nuove attività di operatori che in futuro dovessero costituirsi nel comune di La Maddalena e che rispondano ai criteri riportati al successivo art.5.
7. Si precisa che ogni autorizzazione è riferita a singola unità da diporto e che la stessa verrà rilasciata secondo le procedure indicate nel successivo articolo 5.

### **Art. 3**

1. Con cadenza annuale, l'Ente Parco procederà all'indizione di idonea procedura aperta per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio di unità da diporto all'interno dell'area marina del Parco, sino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.

### **Art. 4**

1. L'esercizio delle attività di noleggio è consentito, previa autorizzazione annuale da parte dell'Ente Parco, nelle zone Mb e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

### **Art. 5**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco idonea domanda di partecipazione alla procedura pubblica allegando la documentazione e/o l'autocertificazione - ai sensi del D.P.R.445/2000 - atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 18.07.2005, n. 171, e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01.09.2021).
2. Per accedere alla quota del 75 % delle autorizzazioni rilasciabili alle imprese residenti nell'area del Parco, i richiedenti devono autocertificare che tutte le unità:
  - a) sono di proprietà e/o assunte in armamento da imprese individuali
  - b) sono di proprietà di società con sede legale e sede operativa nel comune di La Maddalena e le quote, per almeno il 75%, siano possedute da cittadini residenti a La Maddalena da almeno 5 anni o imprese individuali il cui titolare sia residente nel comune di La Maddalena da almeno 5 anni.
3. La società richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:

- a) il numero delle unità da diporto oggetto della richiesta di partecipazione al bando per il rilascio di autorizzazione, per ciascuna unità da diporto utilizzate dovrà indicarne le caratteristiche, specificando:
  - in caso di natanti da diporto, marca e modello dello scafo, la lunghezza del natante, il numero di motori installati a bordo (indicando se fuori bordo o entro bordo), la relativa potenza, l'eventuale marcatura CE
  - dello scafo;
  - in caso di imbarcazioni o navi da diporto, sarà sufficiente specificare la sigla di iscrizione presso l'ATCN (Archivio Telematico Centrale delle Unità da diporto) o presso i R.I.D.;
- b) dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
  - per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto, copia della licenza di navigazione, da cui emerga l'annotazione relativa all'uso commerciale per il noleggio in corso di validità;
  - per i natanti da diporto, copia della comunicazione di inizio attività di noleggio, timbrata e vistata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena in corso di validità;
- c) Tutte le unità da diporto (a vela e/o a motore) non dotate di motori in possesso di omologazione di conformità ai valori presenti nell'allegato 1, lettera A, e B, della Direttiva 2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose e acustiche), dovranno adeguarsi e provvedere alla sostituzione dei motori entro tre anni dalla data di approvazione del presente disciplinare.
- d) Tutte le unità da diporto (a vela e/o a motore) che potranno essere autorizzate successivamente al 2023 dovranno essere dotate di motori in possesso di omologazione di conformità ai valori presenti nell'allegato 1, lettera A, e B, della Direttiva 2003/44/CE (relativamente alle emissioni gassose e acustiche) oltre ad un sistema di tracciamento GPS.
- e) il richiedente dovrà allegare copia del contratto stagionale (1 maggio - 30 settembre) o di affitto annuale dei posti barca relativo alle unità da diporto per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa copia del titolo d'uso autorizzativo (concessione demaniale marittima e/o autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.) per l'occupazione dei posti barca delle proprie unità relativamente ai comuni di La Maddalena, Olbia, Golfo Aranci, Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura

## Art. 6

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto nelle zone Mb, godono di titolo preferenziale:
  - a) Unità dotata di propulsione a vela con motore ausiliario: punti 50;
  - b) Unità da diporto full electric : punti 50
  - c) Unità da diporto a motore dotata di omologazione di conformità del motore principale alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 40
  - d) Unità da diporto a vela dotata di omologazione di conformità del motore ausiliario alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 20
  - e) Unità dotata di casse per la raccolta acque nere e liquami: punti 20;
  - f) Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell'Ente Parco: punti 10;
  - g) Possesso di una certificazione di qualità: punti 10
  - h) Unità da diporto tradizionali, tipo gozzi, leudi e/o imbarcazioni d'epoca e comunque dislocanti costruite da più di trenta anni: punti 20

- i) Unità dotate di strumenti di ausilio per l'accesso a bordo delle persone diversamente abili e nello specifico: passerelle, bagno accessibile con carrozzine, gruette e/o plancette mobili per consentire la balneazione: punti 30
2. Le autorizzazioni annuali, di cui al presente articolo saranno rilasciate secondo l'ordine decrescente di assegnazione del punteggio di premialità di cui al comma 1.
3. Acquisite le istanze, per ogni azienda in possesso dei requisiti verrà autorizzata una unità da diporto, successivamente si provvederà ad autorizzare una seconda unità per ogni azienda che ne abbia fatto richiesta sino ad arrivare ad assegnare il numero di autorizzazioni disponibili
4. A parità di punteggio di premialità le autorizzazioni saranno rilasciate ai soggetti che certificheranno:
  - a) nel caso che l'attività sia svolta da ditta individuale, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del soggetto richiedente;
  - b) nel caso che l'attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita) - società di persone - a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci;
  - c) nel caso di società di capitali, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale della società richiedente.
5. In caso di ulteriore parità di punteggio, le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. L'Ente Parco provvederà alla pubblicazione delle graduatorie per l'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto, nelle quali verranno indicati i soggetti assegnatari e il numero delle unità di proprietà degli stessi destinate al noleggio.
7. Le graduatorie di cui al comma 7 saranno approvate con determinazione generale del direttore dell'Ente Parco.

#### **Art. 7**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco - a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 8 dell'articolo 6 del presente disciplinare - idonea istanza on line e versare annualmente un corrispettivo per ogni unità da diporto impiegata allo scopo.
2. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, sono quelli disposti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14/06/2017. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rideterminare con proprio provvedimento i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito prima del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 8**

1. Ai fini del monitoraggio ambientale dell'area marina del Parco, il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco le informazioni relative ai servizi prestati e i dati completi - comprensivi di identificativo e caratteristiche - di tutte le unità adibite a noleggio e nella disponibilità del soggetto richiedente, comprese quelle per le quali non si richiede l'autorizzazione all'ingresso nelle zone Mb del Parco.

#### **Art. 9**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli operatori sono tenuti a comunicare all'Ente eventuali sostituzioni di unità da diporto e/o a confermare o meno il numero di unità precedentemente autorizzate.
2. Il versamento degli importi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere effettuato a partire dal 2024 entro il 31 marzo di ogni anno
3. L'Ente Parco provvede a realizzare programmi didattici di formazione ambientale a cadenza annuale, destinati ai soggetti autorizzati, allo svolgimento delle attività di noleggio di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco.

#### **Art. 10**

1. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per lo svolgimento delle attività di noleggio nelle zone Mb dell'area marina del Parco, deve essere preventivamente comunicata all'Ente Parco, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare che i requisiti della nuova unità, siano corrispondenti ad un punteggio di premialità ambientale uguale o superiore all'unità autorizzata. L'Ente Parco, completata la fase istruttoria provvederà a rilasciare nuova autorizzazione.
2. L'omissione della preventiva comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, comporta il ritiro dell'autorizzazione rilasciata.

#### **Art. 11**

1. Ad integrazione delle disposizioni del presente disciplinare, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 17 maggio 1996 e dal presente Disciplinare, le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco sono immediatamente sospese, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
  - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni naturali e consecutivi;
  - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni naturali e consecutivi;
  - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per 12 mesi a far data dall'erogazione della sanzione
2. In caso di recidiva, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco è immediatamente revocata fino alla scadenza dell'anno di riferimento.

3. In caso di accertamento di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 lettere a), b) e c), indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco è immediatamente revocata per l'anno in corso e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni per l'anno solare successivo.
4. In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione è immediatamente revocata per l'anno in corso, e non sarà possibile richiedere autorizzazione per la medesima attività fino al raggiungimento dei dodici mesi dalla data del rilievo dell'infrazione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata come segue:
  - a) Esercizio di attività di noleggio da parte di unità da diporto in assenza di autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Ente Parco: sanzione amministrativa da 1.032 € e 3.098 € con PMR pari a 1.032 €;
  - b) Esercizio di attività di noleggio da parte di unità da diporto con autorizzazione sospesa di validità nei periodi indicati dall'articolo 11 comma 1 del presente disciplinare: rilasciata dall'Ente Parco: sanzione amministrativa da 2.755 € e 11.032 € con PMR pari a 3.672€;
  - c) Esercizio di attività di noleggio da parte di unità da diporto in difformità ed in modo improprio rispetto a quanto indicato nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente Parco: sanzione amministrativa da 300 € a 1.032 € con PMR pari a 344 €;

**Art. 12**  
**Norme finali e transitorie**

A decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare da parte del MASE cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni adottate da questo Ente Parco concernenti la disciplina dello svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco.